Determinazione del Direttore n°44 del 06/03/2020

OGGETTO: rinnovo affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

Il Direttore

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) (artt. 37-39);

Visto l'obbligo previsto per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);

Visto che le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) *e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD); *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);

Visto il contratto di servizio con il Comune di Pisa firmato il 28 aprile 2011 n. repertorio 55458, contenente l'individuazione delle attività che devono essere espletate da PisaMo Srl;

Visto detto contratto di servizio in corso di proroga;

Visto il regolamento della PisaMo per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con provvedimento dell'A.U. n. 5 del 11/02/2019;
Considerato che PISAMO è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;

Considerato che all'esito di una procedura selettiva in affidamento diretto PisaMo, con contratto del 6 marzo 2019, ha conferito detto incarico all'Avv. Giovanni Vaglio del Foro di Pisa, il cui profilo è stato selezionato sulla base del curriculum vitae del medesimo legale;
PisaMo ha ritenuto che l'Avv. Giovanni Vaglio abbia un livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trovi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Considerato che l'Avv. Giovanni Vaglio ha prestato supporto continuativo, anche attraverso la presenza fisica, in relazione alle suddette attività, e PisaMo ha instaurato con l'Avv. Vaglio un rapporto professionale proficuo di notevole soddisfazione, considerate la professionalità e competenza del professionista, la disponibilità, la rapidità nell'indicazione delle soluzioni operative ed ha necessità di avvalersi ancora dello stesso per l'affidamento dell'incarico di RPD, designazione obbligatoria per PisaMo nei termini previsti;

Valutato che il Consulente ha già svolto il detto incarico in favore di PisaMo s.r.l. sulla base del precedente contratto di consulenza (n. ….. del 6 marzo 2019) – da intendersi revocato ed integralmente sostituito dal contratto allegato al presente provvedimento;
Valutato che al proprio interno Pisamo s.r.l. non ha una professionalità specifica per gestire l'attività specificata sopra;
Valutato dunque che si rende necessario rinnovare l'affidamento dell'incarico all'Avv. Giovanni Vaglio, al fine di assicurare la nomina obbligatoria del RPD;
osservato altresì che, anche considerando l'importo corrisposto all'Avv. Vaglio con il precedente contratto, risultano ampiamente rispettati i limiti dell'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa;

determina

di designare l'Avv. Giovanni Vaglio, del Foro di Pisa, nato il 11/11/1963 a GALLIPOLI (LE), c.f. VGLGNN63S11D883X, con Studio in Ghezzano, via Fucini n. 20, P. IVA 01361390501, pec: avvgiovannivaglio@cnfpec.it, Responsabile della protezione dei dati (RPD) per PISAMO s.r.l..

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente (https://www.pisamo.it/) e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.

Il compenso è stabilito in € 6.000,00 (seimila/00) al netto degli accessori di legge (contributo C.P.A. 4%, IVA 22% o ritenuta d'acconto se dovute), che verrà corrisposto in dodici rate mensili dietro presentazione di fattura (oltre al rimborso delle spese vive sostenute e debitamente documentate).

Il presente atto è comunicato all'Ufficio contabilità.

Il Direttore
Alessandro Fiorindi